

Rottura brutale delle relazioni commerciali stabili secondo l'articolo L. 442-1, II, del Codice del commercio francese

L'ordinamento francese presenta una peculiarità in materia di recesso unilaterale dai contratti e/o relazioni commerciali. L'articolo L. 442-1, II, del Codice del commercio francese prevede infatti che la parte che intenda recedere da una relazione commerciale stabile è tenuta a rispettare un preavviso scritto che tenga conto della durata della relazione, secondo gli usi commerciali o gli accordi interprofessionali.

La disposizione si applica a qualunque tipo di relazione commerciale¹, indipendentemente dalla sua formalizzazione contrattuale, purché sia possibile apprezzarne il carattere stabile, continuativo, o comunque regolare, e abituale, tale da fondare il legittimo affidamento del partner commerciale sulla prosecuzione del rapporto. In tal senso l'articolo L. 442-1, II, del Codice del commercio francese sanziona il mancato rispetto di precise modalità temporali (congruo preavviso) e formali (forma scritta e carattere non equivoco) della rottura, volte a consentire al partner di riorganizzare il proprio business e a cui non può derogarsi nemmeno nel caso di un assunto carattere "prevedibile" della rottura². Rispettate queste condizioni, non occorre motivare l'interruzione del rapporto.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di forza maggiore e grave inadempimento della controparte, il recesso da un rapporto commerciale stabile, anche parziale³, non preceduto da congruo preavviso scritto, importa la responsabilità dell'autore della rottura "brutale" ed il conseguente obbligo di risarcire il danno patito dalla controparte. Il criterio di liquidazione del pregiudizio è costituito dalla perdita del margine sui costi variabili (costituito dal volume d'affari venuto meno, dedotti i costi non imputabili alla rottura) che la vittima poteva prevedere di realizzare durante il termine di preavviso che avrebbe dovuto essergli accordato⁴.

Quanto alla durata del preavviso rispetto alla fine effettiva della relazione, l'articolo L. 442-1, II, del Codice del commercio francese, derivante dall'*Ordonnance* n°2019-359 del 24 aprile 2019, prevede che "*in caso di controversia tra le parti sulla durata del periodo di preavviso, l'autore della rottura non può essere ritenuto responsabile di un preavviso insufficiente se ha dato un preavviso di 18 mesi*". Questo preavviso di 18 mesi, in ogni caso sufficiente indipendentemente dalla durata della relazione, evidenzia la tendenza della giurisprudenza francese di rivedere al ribasso la durata del congruo preavviso. Prima dell'entrata in vigore di questa *ordonnance*, la giurisprudenza della Corte di Cassazione francese si era attestata sul rapporto di circa un mese di preavviso per ogni anno di relazione d'affari.

Il suddetto articolo L. 442-1, II, non pregiudica la possibilità per le parti di stabilire contrattualmente la durata del preavviso, che comunque non sfugge all'apprezzamento del giudice in caso di litigio.

Flavio Di Benedetto
Avocat à la Cour

Sylvain Beaumont
Avocat à la Cour

¹ L'articolo in commento nel qualificare l'autore della rottura contempla infatti un generico riferimento a "*quelsiasi persona esercente un'attività di produzione, distribuzione o prestazione di servizi*".

² Cass. com., 6 settembre 2016, n° 14-25.891, Cass. com., 7 marzo 2018, n° 16-19.777.

³ La rottura parziale consiste in una modifica sostanziale della relazione in senso sfavorevole al partner, come un notevole calo degli ordini.

⁴ CA Paris, 26 gennaio 2022, n° 20/08372.